



CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza

del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P.R.S. n° 467 del 12.09.2017)

Sede legale: Via Agnone, 68 - 96016 Lentini (SR)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. **09** DEL 10-03-2023

Oggetto: Revoca della delibera commissariale n. 23 del 5 ottobre 2020 ed allegato avviso di avvio della procedura selettiva per merito comparativo per la copertura del posto vacante di Dirigente dell'Area Agraria presso il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa. - Revoca della delibera commissariale n. 26 del 15 ottobre 2020 avente ad oggetto la nomina dei componenti delle commissioni di valutazione. - Revoca delibera commissariale n. 28 del 4 novembre 2020 avente ad oggetto approvazione degli atti della procedura selettiva e presa d'atto dell'inammissibilità della domanda dell'unico concorrente per carenza dei requisiti di partecipazione. - Revoca della delibera commissariale n. 29 del 19 novembre 2020 di riapertura della procedura selettiva per la copertura del posto vacante di Dirigente dell'Area Agraria presso il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa. - Revoca della delibera commissariale n. 30 del 24 novembre 2020 con la quale è stato sostituito il Responsabile del Procedimento. - Revoca della delibera commissariale n. 32 del 4 dicembre 2020 avente ad oggetto l'approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura del posto di Dirigente Area Agraria, la nomina a ricoprire tale posto il dott. Fabio Distefano in servizio presso il Consorzio di Bonifica 9 Catania e l'autorizzazione al trasferimento mediante l'istituto della cessione del contratto. - Nota prot. CBS Orientale n. 38 del 5 gennaio 2023 avvio del procedimento.

L'Anno Duemilaventitre il giorno dieci del mese di Marzo, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale sita Catania, alla Via Centuripe n. 1/A, il Dott. Giuseppe Sparta nominato con D.A. n.4/GAB del 09.01.2023 Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica 10 Siracusa, assistito dal Vice Direttore Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera n. 9 del 17.06.2019, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, ed in particolare l'art. 32, a norma del quale "Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai consorzi di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove assunzioni di personale";

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF., con nota n. 391 del 03.05.1999 giusto parere favorevole della Giunta di Governo espresso con delibera n. 435 del 13.11.1998 e successivamente modificato ed approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 115296 del 21.12.2009 giusta delibera di Giunta Regionale n. 465 del 13.11.2009;

Deliberazione n. **9** del

10 MAR. 2023

1/9

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 28 giugno 2010 n. 14, ai sensi del quale: "(...) *Al di fuori della fattispecie di cui al comma 1 è fatto divieto ai consorzi di bonifica di procedere ad assunzioni di personale sotto qualsiasi forma e con qualsiasi imputazione contabile, sia a carico della Regione sia a carico dei medesimi consorzi*";

VISTO L'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, con il quale si è disposto che: "*È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato*";

VISTO l'art. 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTE le direttive nn. 94431/2014 e 95057/2014, dell'Assessore all'Agricoltura allo Sviluppo Rurale e alla Pesca mediterranea *pro-tempore*, con le quali è stato impartito ai Commissari straordinari dei Consorzi di Bonifica, di "*bloccare le eventuali procedure in itinere*" riguardanti le progressioni di personale per le qualifiche dirigenziali, in realtà già sospese ai sensi del richiamato art. 32 della legge regionale n. 5/2014, al fine di garantire "*(...) l'ottimizzazione economica e funzionale delle strutture dirigenziali ed in armonia con le disposizioni normative in vigore in materia di contenimento dei costi e progressiva riduzione dei trasferimenti di risorse finanziarie verso gli Enti sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione siciliana*". I superiori principi sono stati richiamati nella direttiva assessoriale n. 8429/2015, con riferimento a tutto personale dei Consorzi di bonifica, e successivamente confermati integralmente nella disposizione assessoriale n. 10215/2017, che recita: "*per la necessità di contenere i costi di gestione dei consorzi, stante le condizioni finanziarie in cui versano e le ripetute segnalazioni sul punto indirizzate a questa amministrazione regionale, (...) l'attività a cui sono chiamati i Commissari straordinari e il Dipartimento che esercita la vigilanza sui Consorzi di bonifica è quella finalizzata alla stesura dei predetti schemi (di statuto) e alla individuazione, in particolare, del più funzionale modello di organizzazione, anche in dipendenza del personale in atto in servizio e dei relativi livelli di inquadramento. In questa ottica non trovano spazio altre considerazioni che riguardano invece la funzionalità organizzativa dei consorzi per legge destinati all'accorpamento*";

VISTI i Decreti presidenziali 12 settembre 2017, n. 467 e 13 settembre 2017, n. 468, adottati in ossequio al disposto del citato art. 13 della legge regionale n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16 ottobre 2017;

VISTO il Regolamento di Organizzazione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16 ottobre 2017;

VISTA la Delibera commissariale n. 8 del 30.10.2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza" ex art. 1705 c.c. del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la Delibera commissariale n. 21 del 2 luglio 2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25 giugno 2020, nelle more

dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n. 8 del 30 ottobre 2017, a sua volta prorogato con delibere n. 23 del 18 dicembre 2018, n. 11 dell' 1 luglio 2019 e n. 47 del 19 dicembre 2019;

VISTA la Determina n. 50 del 2 luglio 2020 di presa d'atto della suddetta delibera n. 21 del 2020;

VISTA la Delibera di ricognizione del personale in servizio presso il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa n. 17 del 14 luglio 2020;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 23 del 5 ottobre 2020, con la quale in virtù di quanto previsto dalla nota dipartimentale prot. n. 68741 del 25 novembre 2019, è stata avviata la procedura selettiva per merito comparativo per la copertura del posto vacante di Dirigente dell'Area Agraria presso il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa mediante lo svolgimento di scrutinio per merito comparativo riservato al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato presso l'intestato consorzio, approvato il relativo avviso dell'avvio della detta procedura e nominato il Responsabile del Procedimento;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 26 del 15 ottobre 2020 con la quale sono stati nominati i componenti delle commissioni di valutazione per la procedura selettiva di che trattasi;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 28 del 4 novembre 2020 con la quale sono stati approvati gli atti della commissione di valutazione e preso atto della non ammissione dell'unico candidato per carenza dei requisiti di partecipazione;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 19 novembre 2020, trasmessa al Dipartimento assessoriale con nota prot. n. 3516 del 20 novembre 2020, con la quale in virtù di quanto previsto dalla nota dipartimentale prot. n. 68741 del 25 novembre 2019 ed in conseguenza del disposto della deliberazione n. 28 del 4 novembre 2020, è stata riavviata la procedura selettiva per merito comparativo per la copertura del posto vacante di Dirigente dell'Area Agraria presso il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa mediante lo svolgimento di scrutinio per merito comparativo riservato al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato presso i consorzi mandatori afferenti il Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, approvato il relativo avviso dell'avvio della detta procedura e nominati i componenti della commissione di valutazione;

VISTA la Delibera commissariale n. 30 del 24 novembre 2020 con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento il dott. Carmelo Rubino in sostituzione della dott.ssa Daniela Cannizzaro in accoglimento della richiesta di dispensa dalla stessa avanzata con nota prot. n. 3544 del 23 novembre 2020;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 4 dicembre 2020, trasmessa al Dipartimento assessoriale con nota prot. n. 3276 del 7 dicembre 2020, con la quale sono stati approvati gli atti ed i verbali della commissione designata per l'espletamento della procedura di promozione per merito comparativo per la copertura del posto di Dirigente dell'Area Agraria del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa; è stata approvata la graduatoria finale formulata dalla Commissione di cui al verbale n. 2 del 1° dicembre 2020 ed è stato assegnato il posto vacante di Dirigente dell'Area Amministrativa al dipendente del Consorzio di Bonifica 9 Catania dott. Fabio Distefano, autorizzando contestualmente il suo trasferimento mediante l'istituto della cessione del contratto individuale di lavoro ex art. 1406, 1407 e 1408 c.c. dal Consorzio di Bonifica 9 Catania al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa con decorrenza dal 1° gennaio 2021;



VISTA la Deliberazione commissariale n. 63 del 29 dicembre 2020, acquisita al prot. consortile con nota prot. n. 4159 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consorzio di Bonifica 9 Catania autorizza il trasferimento del dott. Fabio Distefano dal detto Consorzio al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

VISTO l'atto di cessione di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sottoscritto dalle parti interessate in esecuzione della citata deliberazione n. 63 del 29 dicembre 2020 e trasmesso all'intestato Consorzio in uno alla citata deliberazione, con nota assunta al protocollo consortile al n. 4150 del 30 dicembre 2020;

VISTA la nota prot. n. 788 del 13 luglio 2021 del Collegio ispettivo riguardante in particolare "Funzionari promossi a Dirigenti a tempo indeterminato" ad opera dei Consorzi di bonifica;

VISTA la nota 3 gennaio 2023, n. 614 a firma del Dirigente Generale e del Dirigente del Servizio nella quale si dispone, per le motivazioni tutte ivi richiamate da considerarsi qui integralmente richiamate e trascritte, che "i Consorzi sono tenuti alla revoca delle delibere di promozione illegittime";

VISTA la nota del CBSO prot. n. 38 del 5 gennaio 2023 con la quale è stato comunicato al dott. Fabio Distefano l'avvio del procedimento di revoca;

VISTA la nota acquisita al prot. del CBSO n. 72 dell'11 gennaio 2023 con la quale è stata effettuata richiesta di accesso agli atti;

VISTE le note assunte al prot. del CBSO al n. 127 del 18 gennaio 2023 e n. 203 del 25 gennaio 2023 con cui il responsabile del procedimento ha trasmesso gli atti richiesti;

VISTE le controdeduzioni dell'avvocato Salvatore Amato, trasmesse in nome e per conto del dott. Fabio Distefano, assunte al prot. del CBSO n. 186 del 24 gennaio 2023;

VISTA la nota CBSO prot. n. 267 del 6 febbraio 2023 con la quale è stata temporaneamente sospesa la procedura di che trattasi in ragione della recente sostituzione dell'Organo commissariale e della necessità di acquisire, anche alla luce delle controdeduzioni presentate dagli interessati, tutti gli elementi utili ad un approfondimento della fattispecie in questione;

VISTA la nota prot. n. 272 CBSO del 7 febbraio 2023 con la quale il responsabile del procedimento ha trasmesso al Commissario Straordinario e al Direttore Generale, tra le altre, le controdeduzioni depositate nell'interesse del dott. Fabio Distefano;

VISTA la nota prot. CBSO n. 351 del 16 febbraio 2023 con la quale, preso atto della trasmissione delle controdeduzioni da parte di tutti gli interessati, è stata riavviata la procedura di revoca;

VISTA la nota prot. n. 407 CBSO del 22 febbraio 2023 con la quale il Responsabile del Procedimento ha trasmesso le bozza delle delibere di revoca redatte al solo stato degli atti in possesso del Responsabile del procedimento;

Premesso che:

- L'art. 19 del decreto presidenziale 13 settembre 2017, n. 468, di approvazione del regolamento di organizzazione, prevede la successione senza soluzione di continuità del nuovo consorzio in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi accorpati e la prosecuzione della gestione commissariale che assume tutte le funzioni di ordinaria

amministrazione. Il Commissario straordinario e il direttore generale operano sulla base dei bilanci, dei servizi e degli atti di programmazione in essere alla data di costituzione del consorzio. I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione del Commissario e del Direttore, a cui compete l'adozione di misure, anche transitorie. Alla luce di tale disposizione i Commissari straordinari in carica hanno adottato consequenziali atti deliberativi con i quali hanno ritenuto necessario disciplinare un "periodo transitorio", inizialmente sino al 31 dicembre 2018, mantenendo attive le precedenti posizioni giuridiche degli accorpati consorzi, che agiranno, pur mantenendo la medesima denominazione, in nome proprio e per conto dei rispettivi istituendi Consorzi - Occidentale e Orientale -, in virtù dell'istituto giuridico del mandato senza rappresentanza di cui all'art. 1705 del c.c.. Con successiva delibera di Giunta regionale n. 518/2018, tale periodo transitorio è stato prorogato di mesi sei, quindi sino al 30 giugno 2019. Con delibera di Giunta regionale n. 242/2019, il suddetto periodo transitorio è stato ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2019, anche in considerazione dell'approvazione del D.D.L. di riordino dei Consorzi di bonifica con deliberazione di Giunta regionale n. 241/2019. Con delibera di Giunta regionale n. 452/2019 si è proceduto a prorogare ulteriormente il periodo transitorio al 30 giugno 2020. Infine, con delibera di Giunta regionale n. 275/2020 si è autorizzata una proroga, senza soluzione di continuità, del periodo transitorio sino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma degli stessi;

- La successione delle deliberazioni di giunta regionale con le quali è stato prorogato il c.d. periodo transitorio, non ha inciso formalmente sui precedenti atti emanati dalla stessa Giunta, come seguiti dai consequenziali atti normativi.
- I consorzi di bonifica sono enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale e dunque "enti amministrativi dipendenti dalla Regione", della cui organizzazione e delle cui funzioni la Regione può disporre. Il criterio della strumentalità indica per l'appunto quegli enti che espletano la propria azione nell'ambito del territorio regionale e nelle materie ascritte alla competenza regionale, beneficiari di proventi del bilancio regionale. Gli Enti in parola, quindi, mantengono un collegamento diretto con la finanza pubblica, anche se enti di natura economica e devono partecipare all'esigenza del contenimento delle spese gravanti sul bilancio regionale. Non rilevando, al riguardo, la circostanza che dette erogazioni possano non costituire l'entrata esclusiva o prevalente rispetto al bilancio dell'ente considerato (Corte Costituzionale - sentenza n. 346/94 - pareri Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana n. 162bis/2002 e n. 113/2017);

Pur se la regolamentazione dei rapporti di lavoro avviene sulla base dei CCNL di categoria, la natura strumentale dell'Ente richiede una generale armonizzazione con le disposizioni di legge che regolano le assunzioni, in genere, negli Enti Strumentali. Ciò in considerazione soprattutto della circostanza che l'avvio delle procedure di promozione è avvenuto con la consapevolezza, da parte dei singoli consorzi, dell'avvenuta approvazione degli Statuti e dei regolamenti di organizzazione dei Consorzi di Bonifica Sicilia Occidentale ed Orientale, che prevedevano l'accorpamento degli stessi, e con il presupposto che gli oneri derivanti dal nuovo inquadramento restano a carico dei contributi regionali erogati ai sensi della legge regionale 49/81;

- In tale contesto si inserisce la verifica delle risultanze dell'attività ispettiva compiuta dal Collegio istituito presso l'Assessorato regionale dell'Economia avente ad oggetto *"Funzionari promossi a Dirigenti a tempo indeterminato"*, dalla quale emerge in sintesi che:
 - a) Il costo delle promozioni dirigenziali è sicuramente non sostenibile e sorgono notevoli perplessità sulla legittimità delle citate delibere;
 - b) Le transazioni sono state avviate e definite in massima parte in previsione di liti, in assenza di specifici precedenti giudiziari sfavorevoli;
 - c) anche in merito alla copertura finanziaria *"degli oneri derivanti dal nuovo inquadramento a carico dei contributi regionali"*, emerge l'insufficienza delle risorse stanziata nel capitolo 147303 per l'esercizio 2021, che certamente avrebbe avuto riflessi sul bilancio 2020/2022, senza considerare che le citate delibere sono state assunte in assenza del Collegio dei revisori.

Elementi tutti che espongono l'attività compiuta dai Consorzi di bonifica e, in particolare, dal Consorzio di Bonifica 10 Siracusa al concreto rischio di danno erariale;

Considerato altresì

- che nella relazione ispettiva di cui alla nota prot. n. 788 del 13 luglio 2021, sopra citata, si è osservato che "in linea di principio, per giurisprudenza assolutamente consolidata, oramai da tempo, le procedure concorsuali <riservate> ad una sola categoria di soggetti (cioè: quelle che non prevedono una selezione indifferenziata e pubblica aperta) anche qualora riguardino "progressioni verticali", sono ritenute illegittime per violazione dei precetti (art. 3 e 97) costituzionalmente protetti";
- che la giurisprudenza amministrativa è del tutto pacifica nel ritenere che l'amministrazione può procedere alla revoca di una procedura concorsuale in presenza di fondati motivi di pubblico interesse (nella specie, danno erariale e violazione di legge), che ne rendono evidente l'inopportunità della prosecuzione (Cons. Stato Sent. 1343/2015);

CONSIDERATO inoltre che la revoca dei provvedimenti di selezione da cui dipende la nomina a Dirigente del dott. Fabio Distefano è causa di nullità, per venir meno dell'inderogabile presupposto della nomina sulla base di una valida procedura comparativa;

CONSIDERATO altresì che la nomina di Dirigente nei Consorzi può avvenire soltanto a seguito del corretto espletamento di valide procedure concorsuali e che l'illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico della delibera di nomina, affetta da nullità insanabile, che l'amministrazione consortile, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, può fare unilateralmente valere, perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei casi in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti;

CONSIDERATO ancora che la revoca del concorso interno sulla cui base era stato nominato il dott. Fabio Distefano Dirigente dell'Area Agraria del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, consente a questa Amministrazione commissariale di considerare caducata la conseguente nomina a Dirigente dell'Area Agraria del dott. Fabio Distefano ed a non darvi ulteriore esecuzione, pur mantenendolo in servizio presso il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, sussistendone allo stato esigenze organizzative e funzionali;

RITENUTO comunque opportuno autorizzare, a richiesta del dipendente dott. Fabio Distefano, il suo trasferimento al Consorzio di Bonifica 9 Catania, sede di lavoro originaria, mediante l'istituto della cessione del contratto individuale di lavoro ai sensi degli artt. 1406, 1407 e 1408 c.c.;

RILEVATO che dal quadro istruttorio relativo alla posizione del dott. Fabio Distefano non risulta sussistere all'epoca dei fatti né sussiste alcun contenzioso relativamente al riconoscimento della qualifica di Dirigente;

CONSIDERATO che è stata verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela amministrativa ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge 241/90 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto ed è a tutt'oggi in attesa di essere ricostituito;

VISTA la delibera n. 28 del 14 settembre 2020 di nomina del dott. Giuseppe Barbagallo a Direttore Generale;

ATTESTATO che il Responsabile del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, è il dott. Giovanni Gurrieri;

Tutto ciò premesso e considerato, stante la necessità di perseguire i principi di efficienza, economicità e buon andamento che devono permeare l'azione pubblica;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati e trascritti per costituirne parte integrante e sostanziale, ivi compresi gli evidenti riflessi sulla contabilità pubblica regionale,

- DI REVOCARE IN AUTOTUTELA, in ottemperanza alla direttiva impartita dall'organo di vigilanza del 3 gennaio 2023 ed in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Cost. ed ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/90 e ss. mm. ii., la Delibera commissariale n. 23 del 5 ottobre 2020 ed allegato avviso di avvio delle procedure selettive per merito comparativo per la copertura del posto vacante di Dirigente dell'Area Agraria presso il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, la delibera commissariale n. 26 del 15 ottobre 2020 avente ad oggetto la nomina dei componenti delle commissioni di valutazione; la delibera commissariale n. 28 del 4 novembre 2020 avente ad oggetto approvazione degli atti della procedura selettiva e presa d'atto dell'inammissibilità della domanda dell'unico concorrente per carenza dei requisiti di partecipazione; la delibera commissariale n. 29 del 19 novembre 2020 di riapertura della procedura selettiva per la copertura del posto vacante di Dirigente dell'Area Agraria presso il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa; la delibera commissariale n. 30 del 24 novembre 2020 con la quale è stato sostituito il Responsabile del Procedimento e la delibera commissariale n. 32 del 4 dicembre 2020 avente ad oggetto l'approvazione degli atti e verbali della procedura selettiva per la copertura del posto di Dirigente Area Agraria, ivi compresa la graduatoria finale formulata dalla Commissione di cui al verbale n. 2 del 1° dicembre 2020;

- DI PRENDERE ATTO che la revoca delle sopra citate deliberazioni del Commissario straordinario n. 26/2020, n. 29/2020 e n. 32/2020 è causa di nullità della



nomina a ricoprire tale posto del dott. Fabio Distefano per venire meno dell'inderogabile presupposto della detta nomina sulla base di valido concorso;

- DI PRENDERE ATTO, in conseguenza, che la nomina del dott. Fabio Distefano a Dirigente dell'Area Agraria del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa deve considerarsi ad ogni effetto caducata, per cui non è consentito darvi ulteriore esecuzione, pur mantenendo il dott. Fabio Distefano in servizio a tempo indeterminato presso il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa;

- DI AUTORIZZARE, a richiesta del dipendente Fabio Distefano, il suo trasferimento presso il Consorzio di Bonifica 9 Catania, sede di lavoro originaria, mediante l'istituto della cessione del contratto individuale di lavoro ai sensi degli artt. 1406, 1407 e 1408 c.c.;

- DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Consorzio di Bonifica 9 Catania per quanto eventualmente di competenza;


- DI DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti e le procedure necessarie per porre ad esecuzione la presente deliberazione, ivi compresa la notifica della presente deliberazione al dott. Fabio Distefano;

- DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Marittima – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura nella qualità di organi di vigilanza;

- DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata ad ogni effetto nell'Albo Consortile.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gaetano Punzi)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Giuseppe Sparta)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 09 del 10 MAR. 2023 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo (www.consorzio10sr.it) sezione Albo Pretorio dal 13 MAR. 2023 al _____

_____, li _____

Il Capo Settore Segreteria
(Dott. Andrea Zarbano)

Deliberazione n. 9 del 10 MAR. 2023 _____
979